

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3016

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIARINI, BONOMI, CAGNASSO, RIVA, BURATO, BUCCIARELLI DUCCI,
TRUZZI, CALCAGNO, FERRARIS, FRANZO, FINA, BERNARDINETTI, BOIDI,
BALDUZZI, BABBI, TROISI, STELLA**

Annunziata il 19 novembre 1952

**Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento
dei contributi unificati dell'agricoltura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, autorizzano i datori di lavoro dell'agricoltura, soggetti ai contributi unificati, ad effettuare il versamento diretto, in apposito conto corrente postale, dei contributi da essi dovuti, in due rate uguali scadenti, la prima entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello a cui si riferisce il contributo, e la seconda entro il 31 maggio successivo; disposizioni che sono state applicate, secondo la modifica introdotta dal decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, consentendo che i detti versamenti venissero effettuati, per l'anno 1948, in quattro rate scadenti, rispettivamente, entro il 5 febbraio, il 5 giugno, il 5 settembre ed il 5 dicembre.

Lo stesso sistema di versamento introdotto con il citato decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, è stato applicato nei successivi anni 1949, 1950, 1951 e 1952, con le leggi: 14 maggio 1949, n. 268; 23 dicembre 1949, n. 951; 1° marzo 1951, n. 85; 23 maggio 1952, n. 626.

Non vi è dubbio che le modalità ed i termini di versamento dei contributi unificati agricoli, disposti negli anni addietro con i provvedimenti legislativi sopra menzionati, sono ormai entrati nell'uso ed hanno corrisposto alle istanze dei contribuenti. Quindi, non vi sarebbe legittimo motivo per non renderli operanti anche per le riscossioni in avvenire, atteso che il versamento diretto dei contributi previdenziali e mutualistici, a mezzo conto corrente postale, è consuetudinario negli altri settori produttivi ed è stato, opportunamente, introdotto anche per il versamento del contributo straordinario 4 per cento relativo alla disoccupazione, istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949.

Perciò, si ritiene opportuno e giustificato estendere l'applicazione del surriferito sistema, anche per la riscossione in avvenire di tutti i contributi agricoli unificati, senza dover ricorrere, ogni anno, all'adozione di un particolare provvedimento legislativo.

All'uopo, si propone il progetto di legge che segue, di cui è evidente l'urgenza, dovendo trovare applicazione a far inizio dal prossimo 1953.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relativo ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, si applicano anche per la riscossione di tutti i contributi che debbono essere corrisposti per ogni anno di competenze e per gli arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre di ciascun anno.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.